II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMITATO DELLE REGIONI

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNO

adottati dal Comitato delle regioni nel corso della 29ª sessione plenaria, svoltasi il 2 e 3 giugno 1999

Nel corso della 29ª sessione plenaria, svoltasi il 2 e 3 giugno 1999, il Comitato delle regioni ha adottato i seguenti emendamenti al regolamento interno:

1) Inserire, dopo l'articolo 30, un nuovo articolo 30 A così formulato:

«Articolo 30 A

1. L'ufficio di presidenza assume il segretario generale sulla base di una decisione presa dai suoi membri a maggioranza dei due terzi, in applicazione del disposto dell'articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Il segretario generale è assunto per un periodo di cinque anni. L'ufficio di presidenza fissa le condizioni particolari del suo contratto di assunzione.

3. I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee conferisce all'autorità abilitata a stipulare contratti di assunzione sono esercitati, nel caso del segretario generale, dall'ufficio di presidenza.»

2) Eliminare il primo trattino dell'articolo 31, primo paragrafo.

3) Sostituire l'articolo 43, terzo paragrafo, con quanto segue:

«Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per il Comitato delle regioni

Il Presidente

Manfred DAMMEYER